

Valutazione dei Rischi per Donne Gestanti

INFORMAZIONI PER LE LAVORATRICI
TUTELA DELLA DONNA IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo, sia specifico sia generale, di difesa della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le principali norme sono le seguenti:

- D.Lgs. 81/08 - Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
- D.Lgs. 151/01 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e s.m.i.
- Art. 1, comma 485 Legge di Bilancio 2019 (modifica modalità di fruizione del congedo di maternità regolato dall'art. 16 del D.lgs. n. 151/2001).

Quest'ultimo decreto, espressamente richiamato dal D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.) all'art. 28, prescrive infatti che il datore di lavoro, contestualmente alla valutazione dei rischi eseguita ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., valuti preventivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché i processi o le condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

Detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell'importanza che le lavoratrici gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.

Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

A seguito della Valutazione del Rischio Gestanti effettuata dal datore di lavoro si riportano le seguenti conclusioni:

Non si rilevano rischi specifici per i quali è necessario modificare la mansione delle lavoratrici. Le lavoratrici hanno diritto ad astenersi dal lavoro due mesi prima la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto. Si fa, inoltre, presente che le lavoratrici, fermo restando quanto detto, possono usufruire del posticipo del periodo di maternità obbligatorio; hanno pertanto la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi oppure esclusivamente dopo il parto per 5 mesi, a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente (ove presente), ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

MANSIONE: Videoterminalista

REPARTO: Uffici

Pericolo	Descrizione	Periodo tutelato		Misure di prevenzione e protezione	Note
		Gravidanza	Puerperio (fino a 7 mesi dopo il parto)		
CAMPI ELETTROMAGNETICI (ELF, VLF, radiofrequenze, microonde)	Attività svolta in presenza di sorgenti di campi elettromagnetici che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni operative riportate nel Portale Agenti Fisici, nelle corrette condizioni di utilizzo non determinano il superamento dei valori limite di esposizione.	PERMESSO	PERMESSO		
RADIAZIONI OTTICHE (IR, VIS, UV)	Attività svolta in presenza di sorgenti di radiazioni ottiche	PERMESSO	PERMESSO		

	artificiali che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni operative riportate nel Portale Agenti Fisici, nelle corrette condizioni di utilizzo non determinano il superamento dei valori limite di esposizione.				
VDT		PERMESSO	PERMESSO	Modificare tempi e frequenze delle pause durante la gestazione.	

In conclusione, dovrà quindi essere inviata contestuale comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro per il rilascio del provvedimento di interdizione dal lavoro richiedendo l'estensione del congedo obbligatorio per i periodi tutelati.

Dopo il periodo tutelato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 e s.m.i., non si evidenziano rischi tali da disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri non essendo presenti condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino; pertanto, le lavoratrici potranno riprendere l'attività lavorativa.

Si ricorda alle lavoratrici la necessità di informare il Datore di Lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato. Si fa presente che la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro comporta loro un'assunzione di responsabilità, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie per aggiornare la valutazione dei rischi connessa alle rispettive attività lavorative.

Pendolarismo

Al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio l'Organo di Vigilanza ha la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01 e s.m.i.).

A tal fine, le lavoratrici dovranno segnalare al datore di lavoro (tramite il modulo allegato) anche la presenza di un eventuale rischio da pendolarismo per il quale al fine di stabilire il periodo di astensione obbligatoria si ritiene opportuno considerare i seguenti elementi:

- distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)
- tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)
- numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)
- caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.)

In linea di massima, si applica il seguente criterio:

- MESE ANTICIPATO** se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza
- PRE-PARTO** se presenti almeno due degli elementi su indicati.

Misure di salvaguardia

All'interno dei locali di lavoro, tutte le lavoratrici gestanti sono tenute al rispetto delle seguenti misure di salvaguardia:

- Non sollevare pesi, compreso il carico e scarico dei materiali
- Non salire su scale, sedie, ecc.
- Non rimanere in piedi per più di metà dell'orario lavorativo
- Non movimentare attrezzature pesanti
- Prestare particolare attenzione all'utilizzo di attrezzature elettriche

- Porre attenzione nel percorrere i locali di lavoro (in particolare in presenza di scale e/o pavimentazioni bagnate e/o scivolose). Dedicare particolare attenzione alle aree esterne in inverno, per brina/ghiaccio

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, il datore di lavoro invia distinti saluti.

Data

Per ricevuta:

Nome:

Cognome:

Firma:

ANALISI RISCHIO PENDOLARISMO PER GESTANTI**Check list da consegnare all'ufficio personale**

A)	Sussistenza di oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno?	Si	No
B)	Sussistenza di tempo di percorrenza oltre le 2 ore complessive tra andata e ritorno?	Si	No
C)	Sussistenza di impiego di 2 o più mezzi di trasporto utilizzati giornalmente?	Si	No
D)	Sussistenza di caratteristiche del percorso sfavorevole? (es: strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.)	Si	No

Data

Per ricevuta:

Nome:

Cognome:

Firma: